



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

20

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI
DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA L.R. 91/83 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 in data 17.5.1996 (C.R.C. - Milano -
atto n. 34101 in data 24.6.1996)



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI COSTA MASNAGA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 91/83 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83 e degli artt. 43 e 46 della L.R. 28/90.

ART. 2

(Condizioni per la riserva)

1) Possono essere riservati alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei familiari che oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni siano privi di alloggio per una delle seguenti situazioni:

Art. 10 - L.R. 91/83

- a) primo comma:
- per necessita' di pubblica utilita';
 - per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
 - per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, ad esclusione da quella derivante da sfratto di alloggio a cui si provvede ai sensi art. 46 della L. R. 28/90;
 - per fenomeni derivanti dalla immigrazione extra comunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale.
- b) secondo comma
- per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - Per il rilascio dell'alloggio di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

Art. 43: L.R. 28/90

- c) terzo comma: - per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 Novembre 1989:
- 1) di alloggio di risulta, di nuova costruzione o di recupero;
 - 2) di alloggio ceduto da precedente occupante;
 - 3) di alloggio abbandonato per cause naturali (decesso) dal legittimo assegnatario.

ART. 3

(Priorita' delle riserve)

- 1) Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati viene riconosciuta prioritari a favore dei nuclei familiari eventualmente alloggiati in alberghi a totale carico del Comune. In mancanza di tale fattispecie si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie economiche delle famiglie interessate e a tal fine sono stabilite le seguenti prioritari attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che soggettive. I punteggi sono cosi' articolati:

Condizioni oggettive:	Punti
1) Per necessita' di pubblica utilita'	20
2) Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	20
3) Per fenomeni derivanti dalla immigrazione extra comunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale	8
4) Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale	5
5) Per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di ERP	20
6) Per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	20
7) Sentenza di sfratto (scadenza cronologica)	20
8) Alloggio improprio o dichiarato antiigienico	20



COMUNE DI COSTA MASNAGA

PROVINCIA DI LECCO

Condizioni soggettive	Punti
<hr/>	
9) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 457/78 inferiore a :	
4 ml. procapite	30
6 ml. procapite	20
8 ml. procapite	10
10) Famiglie monoreddito con 2 o piu' minori a carico	10
11) Presenza nel nucleo familiare di uno o piu' portatori di handicap	15
12) Persone sole con figli o minori a carico	15
13) Ex carcerati, ex tossicodipendenti, malati terminali o persone con patologie particolari	15

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1-2 - 5-6
7 e 8 - 3 e 4 - 11 e 13.

ART. 4

Il Comune provvede ogni 12 mesi ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui puo' essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ad adeguare i limiti di reddito di cui al precedente art. 3 alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.